



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

**SEGRETERIA ISTITUZIONALE**

Depositato in Data 12.08.2021

IL DIRIGENTE

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE**  
**"DISPOSIZIONI PER IMPLEMENTARE LE GARANZIE E**  
**L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE"**

Eccellenze,

Onorevoli Consiglieri,

il processo penale sammarinese richiedeva da tempo un intervento legislativo audace capace sia di assicurare il funzionamento e l'efficacia degli istituti già presenti, sia di introdurre nuove soluzioni.

Sottoporre a questo Consiglio Grande e Generale il presente progetto di legge, del quale è evidente, già per l'articolazione del testo e il contenuto degli articoli, la carica innovativa, è stato possibile grazie alla costante attività del Gruppo di Lavoro, istituito dal Congresso di Stato, espressosi con delibera n. 33 della seduta del 27 ottobre 2020.

La proposta di legge è stata, seppur brevemente, illustrata nelle sue linee fondamentali in Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali. Parimenti, il progetto di legge, oggi sottopostovi, è stato oggetto di un fruttuoso confronto con l'Ordine degli Avvocati e Notai, che in due occasioni ha concesso la propria disponibilità nell'incontrare il Presidente Giovanni Canzio, il quale ha presieduto le attività del Gruppo di lavoro, e alcuni componenti del Gruppo per confrontarsi sui singoli articoli del testo, proponendo modifiche e integrazioni.

L'intervento normativo che viene sottoposto al Consiglio attua alcune fondamentali direttive proposte nel programma di Governo, quali, ad esempio, il potenziamento dei meccanismi introdotti con la legge n. 93/2008, la circoscrizione della durata delle misure cautelari, l'introduzione di nuovi strumenti deflattivi in ambito procedurale.

Il progetto di legge ha privilegiato le aree maggiormente esposte al rischio di invalidazione, ove si è avvertito più seriamente la mancanza di garanzie e di concreta realizzazione dei principi costituzionali in materia di rito penale, in particolare del diritto di difesa, della speditezza, dell'economicità, della pubblicità e dell'indipendenza dei giudizi.



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

Si è ritenuto di intervenire su molteplici settori del diritto processuale penale e sostanziale nell'intento di implementare i presidi a garanzia del diritto di difesa del prevenuto nonché di rendere maggiormente efficiente l'azione penale anche tramite l'introduzione di meccanismi premiali e il rafforzamento degli istituti mirati alla deflazione.

Si è provveduto, inoltre, ad una riforma delle misure cautelari personali e reali. Riforma che mira ad assicurare sia una maggiore efficienza del procedimento di adozione delle misure che a meglio tutelare l'indagato.

Si è parimenti provveduto ad integrare la disciplina dell'appello, proponendo delle soluzioni volte a superare alcune delle criticità riscontrate nell'ambito della c.d. istruttoria d'appello. Infine, si è introdotto l'istituto della terza istanza come mezzo di impugnazione per vizi di legittimità anche contro la sentenza d'appello fornendo così maggiore tutela alle parti gravate.

Occorre aggiungere che nonostante le attuali criticità del procedimento penale sammarinese abbiano giustificato un intervento normativo tanto celere quanto puntuale, la proposta di legge, per la organicità e il rigore formale dell'articolato, potrà ben inserirsi in una riforma del processo di più ampio respiro, la quale necessiterà tuttavia di un più largo tempo di analisi ed elaborazione.

## Capo I

### **Modifiche al sistema delle misure cautelari personali e reali e sequestro probatorio**

#### **Articoli 1**

Con l'**articolo 1** si è inteso riformare il settore delle misure cautelari sia reali sia personali tramite una revisione del capitolo VIII del codice di procedura penale e l'incorporazione, in esso, di tutte le misure cautelari reali diverse dal sequestro probatorio, in precedenza contenute nel capitolo IX del codice. In particolare, si è ricompreso nel suddetto capitolo VIII anche il sequestro conservativo ex art. 145 c.p. attesa la sua naturale funzione di cautela conservativa del patrimonio del reo finalizzata al pagamento delle obbligazioni da reato ex art. 140 c.p. Solo il sequestro



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

probatorio e i relativi mezzi di impugnazione permangono nel capitolo IX del codice di procedura; ciò a causa dell'intrinseca diversità dello stesso dalla altre misure cautelari citate attendendo alla conservazione della prova per l'accertamento del reato.

Si sono dettate poi disposizioni improntate al rispetto del principio di non colpevolezza, alla progressività e alla minore afflittività della misura cautelare, pur salvaguardandone l'efficacia, rafforzando la necessità di motivare circa i presupposti per la loro concessione, sempre nel rispetto della dignità e dei diritti dell'indagato. Si garantisce, inoltre, un controllo diffuso e automatico attraverso l'introduzione del meccanismo del riesame il quale si va ad affiancare ai tradizionali rimedi del reclamo e della terza istanza.

Più specificatamente, il primo comma dell'**articolo 53** attribuisce sì il potere al Giudice Inquirente di ordinare limitazioni della libertà personale del prevenuto, ma pone, al tempo stesso, un duplice vincolo: da un lato, il provvedimento cautelare potrà essere adottato solo nei casi e nei modi previsti dal capitolo; dall'altro, il provvedimento con cui il Giudice adotta la misura sarà soggetto all'obbligo di motivazione.

Sulla base di quanto disposto al primo comma, il secondo comma stabilisce come nessuno possa essere sottoposto a misure cautelari personali se non in presenza di accertate esigenze cautelari e se non risultano dagli atti del procedimento gravi indizi di colpevolezza che, allo stato, facciano ritenere il prevenuto responsabile dei fatti per cui si procede.

Il terzo comma procede ad una catalogazione delle misure cautelari, le quali sulla base della loro natura: coercitive (custodiali o di natura obbligatoria) e interdittive.

Se il comma quarto ripropone la graduazione delle misure coercitive custodiali, senza nulla aggiungere, dal punto di vista sostanziale, alla ripartizione attualmente prevista dal codice di procedura, il comma quinto, invece, riporta la disciplina dall'attuale codice circa l'elencazione delle misure cautelari coercitive di natura obbligatoria estendendo il divieto di avvicinamento non soltanto, come già stabilito, ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma anche alla stessa persona offesa. Potendo il Giudice disporre di un apparato più adeguato di misure viene rafforzata l'efficacia del regime cautelare.



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

Si è proceduto altresì, al comma sesto, all'introduzione delle misure interdittive (sospensione dall'esercizio della responsabilità di genitori, sospensione dall'ufficio di tutore o curatore, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali o di esercitare funzioni di amministrazione e rappresentanza di persone, fisiche o giuridiche, ed enti, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione). Tale innovazione consente al Giudice Inquirente di salvaguardare le esigenze cautelari e, al tempo stesso, evitare di disporre misure maggiormente afflittive quando già queste si rivelano sufficienti.

Proprio nell'ottica di bilanciamento tra le esigenze cautelari e i diritti dell'indagato, si è ritenuto esplicitare, al comma settimo, che nessuna misura cautelare possa essere applicata se, al momento dell'adozione, risulta che il fatto per cui si procede è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità ovvero quanto sussiste una causa di estinzione del reato o della pena.

Con l'**articolo 53-bis** descrive in maniera articolata i presupposti per applicare le misure cautelari personali. La revisione di detto articolo è stata perseguita nel tentativo di racchiudere la discrezionalità del Giudice Inquirente entro casi tassativi, di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.

I commi secondo e terzo delineano i parametri a cui il Giudice deve attenersi e i limiti a cui incorre nell'adozione del provvedimento cautelare. Il Giudice, nell'ambito di applicazione della misura, deve motivare espressamente sulle circostanze di fatto che giustificano l'adozione della stessa giusta i presupposti indicati scegliendo la misura meno afflittiva in rapporto alle esigenze cautelari da realizzare, secondo un criterio di gradualità, adeguatezza e proporzione in rapporto all'entità del fatto, alla pena o alla misura di sicurezza che dovrebbe trovare applicazione, tenuto conto dell'eventuale prognosi circa la sospensione condizionale della pena. L'*iter* valutativo del Giudice deve essere esplicitato e chiaro nel provvedimento applicativo.

Significativa innovazione della proposta è data dalla estrema limitazione custodia cautelare in carcere. Difatti, la carcerazione cautelare, può essere disposta soltanto "eccezionalmente", il che significa che troverà applicazioni in limitati casi ed in particolare quelli indicati dalle lettere a) e b) dello stesso comma quarto. Anche la previsione del Codice di procedura



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

penale circoscrive l'applicazione della custodia cautelare a due sole ipotesi (attuale articolo 54, comma primo), tuttavia, la proposta presenta significative innovazioni.

In primo luogo, si è ritenuto di non prevedere la carcerazione cautelare per i soli misfatti, dunque i reati che necessitano l'elemento soggettivo del dolo; in secondo luogo, la carcerazione cautelare può essere disposta soltanto se il misfatto è punito con la prigionia, almeno, del secondo grado; in ultimo, la carcerazione cautelare può essere disposta soltanto se ogni altra misura cautelare personale risulta inadeguata.

Nello specifico, la proposta prevede che la carcerazione cautelare possa essere disposta in via eccezionale soltanto in due ipotesi: secondo la lettera a) se il misfatto per cui si procede è punito con la prigionia non inferiore al terzo grado e vi sia pericolo di inquinamento delle prove, oppure di occultamento del reato, oppure di sottrazione all'esecuzione della pena e/o di reiterazione di condotte della stessa specie del misfatto per cui si procede, sempre che ogni altra misura cautelare personale risulti inadeguata; invece, ai sensi della lettera b) se il misfatto per cui si procede è punito con la prigionia di secondo grado, il prevenuto sia stato dichiarato misfattore abituale, di mestiere o costituzionale, o ricorrano nelle condotte per cui si procede modalità tali da poter comportare la dichiarazione di cui all'art. 16 c.p., oppure nelle stesse condotte sussistano le particolari circostanze di aggravamento di cui all'art. 90 c.p., e comunque vi sia pericolo di inquinamento delle prove o di occultamento del reato, oppure di sottrazione all'esecuzione della pena e/o di reiterazione di condotte della stessa specie del misfatto per cui si procede, sempre che ogni altra misura cautelare personale risulti inadeguata.

A rafforzare l'idea della eccezionalità della carcerazione cautelare in carcere, interviene anche il comma sesto. Si è previsto che la misura custodiale in carcere non possa essere applicata a determinate categorie di soggetti salvo che non sussistano esigenze di straordinaria gravità, ricomprese nei *genus* di cui sopra per l'applicazione della misura cautelare in oggetto, che, sulla base di un'analisi concreta e fattuale, la rendano necessaria e imprescindibile.

A salvaguardia della eccezionalità della custodia cautelare in carcere e per massimizzare l'effettività della detenzione domiciliare, si è previsto che il Giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari, possa prescrivere controlli con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici nel rispetto della



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

dignità della persona e previo accertamento della disponibilità da parte della Polizia Giudiziaria (comma 7). Tuttavia, qualora la detenzione domiciliare sia disposta in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il diniego del prevenuto ad attuare i suddetti controlli costituisce motivo per il ripristino della misura custodiale in carcere.

Il comma ottavo introduce il diritto di difesa a piede libero, quando siano venute meno le ragioni che hanno determinato l'adozione del mandato di arresto. A garanzia del diritto di difesa del prevenuto si pone, inoltre, il comma nono con il quale la proposta sancisce il diritto del prevenuto ad ottenere - nel momento concitato e cruciale dell'esecuzione della misura - un colloquio con il difensore entro quarantotto ore dall'esecuzione della misura custodiale. Soltanto eccezionalmente il colloquio può essere differito dal Giudice Inquirente con il provvedimento che dispone la misura, ammesso che si proceda per reati punibili con la prigionia non inferiore al terzo grado e l'Inquirente ritenga che il colloquio possa recare pregiudizio alle esigenze cautelari di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo. Lo stesso comma, a rafforzare l'impostazione per cui il si dà massima espansione al diritto di colloquio con il difensore, prevede che il differimento del colloquio sia specificatamente motivato sul punto.

L'**articolo 53-ter** ha colmato il vuoto relativo alla mancanza di una durata massima delle misure cautelari coercitive personali, stabilendo un termine di durata massima. Si ha, infatti, che la durata delle misure coercitive non può superare i termini massimi indicati dalla legge. Termini che non sono commisurati, in modo via via progressivo, al grado di prigionia previsto per il reato per il quale si procede (comma 2). Si stabilisce, in ogni caso, che per i reati con prigionia superiore al quinto, che le misure coercitive non possano avere durata superiore ad un anno.

Alla scadenza del termine le misure perdono efficacia salvo non intervenga la proroga, che può essere prevista se alla scadenza del termine, permangono ancora le esigenze cautelari che hanno determinato l'adozione del provvedimento. Anche il decreto di proroga deve essere motivato e sottoposto alla procedura di riesame di cui all'art. 53-*quinquies* e alle eventuali impugnazioni di cui all'art. 56. L'articolo introduce anche, al comma 4, un termine massimo per la misura interdittiva del divieto di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, o si esercitare funzioni di amministrazione e rappresentanza di persone, fisiche e giuridiche, ed enti. Questa può essere ordinata per la durata massima di



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

due mesi, prorogabile per altri due mesi con provvedimento motivato dell'Inquirente, fermo il permanere delle esigenze cautelari che ne hanno giustificato l'adozione. Come per la proroga delle misure coercitive, anche per l'interdittiva si prevede l'automaticità della procedura del riesame e la possibilità di sottoporre tale misura ad eventuali impugnazioni.

Il comma quinto, a chiusura dell'articolo, sancisce come allo scadere dei termini complessivi indicati per ogni misura le misure detentive e interdittive perdano automaticamente efficacia.

Con l'**art. 53-quater** si è previsto che, nel caso in cui vengano violate le prescrizioni di una misura cautelare personale meno grave, proprio nell'ottica di quella gradualità e proporzionalità vista sopra, il Giudice Inquirente possa sostituirla con una più grave o anche disporre il cumulo tenuto conto delle circostanze della violazione. Ciò vale anche nel caso di violazione di una misura interdittiva a cui può seguire la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

L'**art. 53-quinquies** introduce l'istituto del riesame quale forma di controllo diffuso e automatico sulla misura cautelare personale irrogata. Controllo, che non si verifica solo in fase di adozione della misura, ma ogni qualvolta sussista un'esigenza modificativa della stessa (comma 1). Il riesame opera, infatti, anche in caso di proroga, revoca o modifica delle modalità esecutive della misura.

Si è avuto cura di specificare tassativamente il contenuto minimo del decreto che dispone la misura cautelare a tutela dei diritti, anche difensivi, dell'indagato (comma 2). Infatti si prevede che il Giudice Inquirente, nel provvedimento motivato, debba, a pena di nullità, indicare il reato per il quale si procede, i fatti e le circostanze che integrano in concreto i gravi indizi di colpevolezza e le specifiche esigenze cautelari, nonché le ragioni per le quali misure meno afflittive sarebbero inidonee.

Per evitare che l'indagato sia posto nell'impossibilità di visionare i documenti e gli elementi sulla base dei quali esso è stato sottoposto alla misura cautelare, sottoponendoli a vaglio critico anche nell'ottica di un futuro gravame, si è previsto che quando il fascicolo sia interamente o parzialmente secretato (ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 93/2008), il Giudice Inquirente debba depositare, assieme con il decreto di adozione del provvedimento cautelare, l'elenco degli atti utilizzati per l'adozione della misura, a pena di inefficacia di quest'ultima (comma 3).



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

L'adozione delle misure cautelari personali comporta automaticamente la procedura di riesame della misura. Il riesame consta, infatti, in un controllo del provvedimento cautelare che richiede la *disclosure* dei documenti e degli atti utilizzati dall'Inquirente per l'adozione della misura e di una udienza orale cui partecipano il prevenuto, anche tramite il difensore, ed il Procuratore del Fisco, all'esito della quale la misura può essere confermata, modificata o revocata.

Il comma quarto prevede, infatti, che il Cancelliere provveda immediatamente dopo l'adozione del provvedimento, alla formazione del fascicolo del riesame, che conterrà copia dell'atto con cui si adotta il provvedimento che ordina l'applicazione della misura, l'elenco degli atti di cui al superiore comma tre, nonché copia di tutti gli atti e documenti indicati dall'Inquirente nel medesimo elenco.

Formato il fascicolo, questo dovrà essere trasmesso ad un altro Commissario della Legge, diverso dall'Inquirente, individuato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni interne per l'organizzazione del lavoro giudiziario. Nel caso in cui venissero adottate molteplici misure cautelari personali il Giudice del riesame della prima misura eseguita rimarrà competente anche al riesame delle ulteriori misure adottate (comma 13). Alla polizia giudiziaria competerà, invece, depositare in Cancelleria, una volta provveduto a dare esecuzione alla misura, copia del rapporto d'esecuzione per il Giudice preposto al riesame (comma 5).

La procedura del riesame è scandita da tempi definiti e termini perentori: entro novantasei ore dal deposito del rapporto di esecuzione, il Giudice del riesame svolgerà apposita udienza istruttoria, previo avviso delle parti interessate (comma 6).

All'udienza prenderà parte del Procuratore del Fisco e potrà partecipare il prevenuto, anche tramite il proprio difensore. Sino all'udienza, sia il Procuratore del Fisco che il difensore potranno consultare gli atti del fascicolo, ferma restando la riservatezza degli stessi nei confronti delle altre parti del procedimento e, dal ricevimento dell'avviso di fissazione dell'udienza del riesame, potranno altresì presentare memorie.

Il comma ottavo fissa il termine massimo di quarantotto ore entro il quale il Giudice del riesame dovrà pronunciarsi con ordinanza motivata sulla misura cautelare. Potrà quindi confermarla, revocarla o sostituirla con altra meno afflittiva, valutandone i presupposti di legittimità in fatto ed in



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

diritto sulla base degli atti del fascicolo del riesame. Il Giudice disporrà la comunicazione della propria ordinanza all'Inquirente, al Procuratore del Fisco e al prevenuto presso il difensore. Nel caso in cui, ai sensi del comma nono, il Giudice del riesame adotti la revoca della misura cautelare, il Giudice Inquirente che ha adottato la misura dovrà occuparsi della cessazione di quest'ultima e, se del caso, del rilascio del prevenuto. In questo caso il fascicolo del riesame resterà depositato in Cancelleria; non potrà, tuttavia, essere osteso alle parti senza l'autorizzazione dell'Inquirente.

Invece, in caso di conferma, gli atti del fascicolo del riesame – fermo quanto previsto dall'articolo 5 della Legge n. 93/2008 – resteranno depositati in Cancelleria a disposizione dei difensori e del Procuratore del Fisco (comma 11).

Se l'Inquirente modifica o sostituisce la misura nel corso del procedimento del riesame, i termini per la fissazione dell'udienza del riesame vengono rinnovati. In tal caso, le novantasei ore decorrono a partire dal nuovo deposito del rapporto di esecuzione da parte della polizia giudiziaria (comma 12).

Due, invece, sono i casi che determinano l'estinzione della procedura del riesame: il primo è quando il Giudice Inquirente revoca la misura nel corso della procedura per il riesame (comma 12); il secondo, invece, sussiste quando il prevenuto e il difensore propongano reclamo *per saltum* avverso il provvedimento del Giudice Inquirente che dispone la misura cautelare personale dinnanzi al Giudice d'Appello (comma 14). Si garantisce comunque, ai sensi del comma 14, la facoltà sia per il prevenuto che per il Procuratore del Fisco di presentare reclamo avverso l'ordinanza del Giudice del riesame dinnanzi al Giudice d'Appello. Tale procedura trova una più completa specifica all'articolo 56.

La previsione di cui all'**articolo 54** della proposta costituisce una conseguenza dell'applicazione delle regole di "discrezionalità vincolata" a cui il Giudice Inquirente deve ispirarsi nel disporre una misura cautelare. In particolare, l'articolo disciplina il caso in cui le esigenze cautelari cessino o siano attenuate. In questi casi, il prevenuto o il Procuratore del Fisco possono proporre istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale con un'altra meno grave quando emergano nuovi fatti o circostanze idonei a far ritenere il venir meno o l'attenuazione delle esigenze cautelari (comma 1). Qualora sia il prevenuto a proporre istanza



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

di revoca o sostituzione della misura (comma 2), l'istanza verrà notificata al Procuratore del Fisco che entro le successive novantasei ore potrà presentare delle proprie memorie. Il Giudice Inquirente che ha adottato la misura si pronuncerà sull'istanza entro dieci giorni accogliendola, anche in parte, o rigettandola. Lo stesso articolo garantisce, comunque, la possibilità di proporre reclamo (comma 3) avverso il procedimento del Giudice Inquirente. Considerato il ruolo del Giudice Inquirente in fase istruttoria, il provvedimento di revoca o sostituzione della misura, sulla base delle condizioni di cui al primo comma, può essere adottato anche d'ufficio.

L'**articolo 55** specifica, invece, che il mandato di comparizione può essere emesso soltanto nei confronti degli imputati non soggetti a misure di coercizione personale (comma 1). L'emissione del mandato fa sorgere l'obbligo in capo al prevenuto di presentarsi dinnanzi al Giudice ogni qualvolta venga chiamato.

La proposta prevede un rafforzamento del sistema di impugnazione delle misure cautelari personali. Non soltanto, infatti, viene prevista la procedura del riesame come controllo automatico sul provvedimento del Giudice Inquirente, ma anche un doppio grado di ricorso. L'**articolo 56**, in particolare, disciplina la procedura del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del riesame (o anche avverso il provvedimento cautelare personale adottato dall'Inquirente se il reclamo è proposto *per saltum*) dinnanzi al Giudice delle Appellazioni penali (comma 1) e avverso le ordinanze di quest'ultimo dinnanzi al Giudice per la Terza Istanza. Entrambe le procedure di impugnazione sono accomunate dal ricorso a ritmi temporali serrati, che possono tuttavia trovare occasione di proroga in particolari ipotesi, e che sono mirati a permettere una celere definizione del giudizio in fase cautelare.

Il reclamo è proponibile sia da parte del prevenuto che del Procuratore del Fisco entro dieci giorni dalla notificazione o dell'esecuzione del provvedimento in materia di misure cautelari personali. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dieci giorni nel caso in cui il prevenuto ne faccia espressa e tempestiva richiesta (comma 1).

Il secondo comma introduce la competenza del Giudice per la Terza penale di pronunciarsi, se adito dal prevenuto o dal Procuratore del Fisco e comunque entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza del Giudice delle Appellazioni, circa i motivi di legittimità della misura.



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

La proposta riformula gli **articoli 57 e 58** che riguardano le circostanze in presenza delle quali l'Inquirente può subordinare la liberazione su cauzione del prevenuto sottoposto a misura. In particolare, la proposta esclude, come invece il codice di procedura penale attualmente prevede, che il deposito debba essere effettuato presso un istituto di credito della Repubblica (comma 1); mentre esplicita come il prevenuto in libertà provvisoria debba eleggere domicilio nel territorio della Repubblica di San Marino per le notifiche (comma 3).

L'**articolo 58-bis** individua le misure cautelari reali: il sequestro conservativo, l'iscrizione anticipata del privilegio, il sequestro preventivo e il sequestro strumentale alla confisca.

Sono poi i successivi articoli, a partire dall'articolo 58-ter all'articolo 58-sexies, ad individuare i presupposti per ciascuna misura. Il fine della proposta, in questo caso, è quello di giungere ad una maggiore chiarezza e sistematizzazione delle singole misure.

L'**articolo 58-ter** chiarisce la natura del sequestro conservativo e dell'iscrizione anticipata del privilegio quali misure dirette a garantire il pagamento della sanzione pecuniaria da parte del prevenuto e il soddisfacimento delle obbligazioni, pubbliche o private derivanti da reato di cui all'articolo 140 del codice penale. Si chiariscono, al comma secondo, i presupposti che ne giustificano l'adozione, ossia l'esistenza dei fondati indizi di colpevolezza (*fumus commissi delicti*) e del pericolo concreto e attuale che il debitore disperda il proprio patrimonio nelle more del processo (*periculum in mora*).

Il comma terzo prevede che la misura del sequestro conservativo o dell'iscrizione del privilegio debbano essere proporzionate all'entità della sanzione applicabile al caso concreto e/o al valore delle obbligazioni per le quali è chiesta la garanzia. Il comma quarto, invece, esclude l'assoggettabilità a sequestro dei beni di cui la legge dispone l'impignorabilità. La misura viene immediatamente revocata (sequestro) o ne viene disposta la cancellazione (iscrizione del privilegio), ai sensi del comma quinto, ove il prevenuto o il terzo responsabile civilmente offrano idonea cauzione.

L'**articolo 58-quater** conferisce facoltà alla parte civile di chiedere l'adozione del sequestro conservativo o l'iscrizione anticipata del privilegio generale nei confronti del prevenuto o del terzo responsabile civilmente, in



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

ogni stato o grado del procedimento, a garanzia delle obbligazioni derivanti da reato di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 140 codice penale. Anche il Procuratore del Fisco (comma 2) può proporre medesima istanza, ma a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario.

Il terzo comma traccia, invece, la procedura: il Giudice dovrà provvedere pronunciandosi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza. La fissazione di un termine, peraltro piuttosto breve, consente di evitare che le eccessive lungaggini del procedimento o l'assenza stessa di un termine entro cui provvedere possa frustrare le esigenze cautelari del processo. Si prevede, inoltre, il contenuto minimo del provvedimento del Giudice. Dovranno essere indicate, a pena di nullità, la fattispecie penale per cui si procede, i fatti e le circostanze che integrano i requisiti previsti per l'adozione della misura nonché la concorrenza della misura disposta, di cui dovrà essere indicato l'ammontare.

L'articolo **58-quinquies** disciplina, invece, l'istituto del sequestro preventivo. Il primo comma ne chiarisce la finalità: il Giudice dispone il sequestro preventivo quando, sussistendo il *fumus commisi delicti*, vi è pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità dei beni aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli la commissione di altri reati.

I tempi di intervento del Giudice sono gli stessi di quelli previsti per l'adozione del sequestro conservativo o l'iscrizione anticipata di privilegio di cui all'articolo 58-quater. Quindi, il Giudice provvederà o con ordinanza d'ufficio o entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della persona offesa, di parte civile o del Procuratore del Fisco (comma 2).

Si prevedono, anche in questo caso, i requisiti necessari che il provvedimento deve riportare a pena di nullità. Oltre all'indicazione della fattispecie penale per cui si procede, i fatti e le circostanze che integrano i requisiti previsti per l'adozione della misura, dovrà prevedersi la compiuta descrizione dei beni oggetto di sequestro. Lo stesso comma esplicita il vincolo del Giudice ad attenersi, nell'emettere il provvedimento, ai principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità.

Il terzo comma consente alle forze di polizia di disporre sequestro preventivo. Tuttavia, tale facoltà è consentita solo per motivi di necessità ed urgenza che non consentono di attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tutela del prevenuto si pone la riserva di giurisdizione di cui



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

allo stesso comma: il verbale delle operazioni verrà trasmesso nel termine di quarantotto ore al Giudice Inquirente, il quale potrà convalidare – valutata la sussistenza dei presupposti – la misura entro le successive novantasei ore. Se non interviene convalida, la misura decade.

**Art. 2**

L'**articolo 58-sexies** affronta, in maniera organica, l'istituto del sequestro preventivo a fini di confisca e della confisca in caso di estinzione del reato. Il primo comma prevede che il Giudice, in ogni fase del procedimento, debba individuare le cose destinate alla confisca ai sensi dell'articolo 147, primo e secondo comma, quelle di cui debba essere ordinata la confisca nei casi di cui all'art. 147, ottavo e nono comma, e, nei procedimenti per i reati di cui all'art. 147, decimo comma, c.p., il denaro e le altre utilità di cui l'indagato o l'imputato non giustifichi la legittima provenienza. Nel caso in cui la prognosi del Giudice sia quella per cui la detenzione di tali beni in capo ai detentori possa, poi, pregiudicare la confisca, allora ne dispone il sequestro. Sequestro che dovrà essere attuato con provvedimento motivato. Per quanto disposto dal comma successivo, il Giudice può disporre, in caso vi sia archiviazione del procedimento per estinzione del reato, che il sequestro sia mantenuto. In questo ultimo caso, il decreto avrà un contenuto vincolato: dovrà essere motivato circa la sussistenza del fatto di reato ed essere indicata la qualificazione giuridica dei beni sequestrati. In tal caso, il procedimento, che dovrà comunque svolgersi nel rispetto e del concreto espletamento del principio del contraddittorio con l'imputato e con i terzi in buona fede, prosegue al solo fine dell'accertamento delle condizioni per disporre la confisca.

Il terzo comma, invece, conferisce facoltà al Giudice di disporre confisca, con la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, nei confronti dell'imputato i cui beni sono gravati da sequestro preventivo. In questo caso, il Giudice dovrà previamente valutare la sussistenza del fatto di reato e la qualificazione giuridica dei beni sequestrati e destinati alla confisca.

Tuttavia, sia la disposizione di sequestro con provvedimento di archiviazione, sia di confisca con proscioglimento per estinzione del reato da parte del Giudice hanno come presupposto che quest'ultimo ritenga sussistenti, al tempo stesso, il fatto di reato, la responsabilità del



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

detentore e che risulti una sproporzione tra i beni sequestrati rispetto ai redditi legittimamente percepiti, alle attività economiche dichiarate o al tenore di vita abituale (comma 4).

Di converso, nel caso in cui non sussistano tali presupposti, non avendo luogo la prosecuzione del giudizio a fini di confisca e nemmeno la disposizione della confisca con sentenza di proscioglimento (comma 5), il sequestro perderà efficacia e il Giudice disporrà la restituzione dei beni all'avente diritto.

Il sequestro o il procedimento di confisca, per espressa disposizione del comma sesto, avrà luogo, in caso di morte dell'interessato, nei confronti degli eredi o dei legatari.

Il comma settimo prevede, invece, che nel caso di sequestro disposto ai sensi del primo comma e ai fini di cui all'art. 147, secondo comma, c.p., il Giudice ordina la confisca dei beni con il provvedimento di archiviazione o con la sentenza che definisce il grado di giudizio.

Si prevede, infine, la possibilità di esperire i rimedi ordinari e il ricorso in Terza Istanza avverso il provvedimento che ordina la confisca in caso di estinzione del reato (comma 8).

Avverso al provvedimento che dispone le misure cautelari reali si applica la procedura del riesame (**articolo 58-septies**).

L'**articolo 58-octies** costituisce un'ulteriore innovazione della proposta di intervento sul rito penale. L'attuale formulazione del codice di rito, infatti, non prevede una "risposta obbligata" del Giudice all'istanza di dissequestro. Dunque, il primo comma prevede che l'istanza di dissequestro o di cancellazione del privilegio possa essere avanzata nel caso emergano nuovi fatti o circostanze tali da far venir meno uno dei presupposti previsti per l'adozione della misura o l'attenuazione delle esigenze cautelari. Si prevede, inoltre, che l'istanza possa essere avanzata anche soltanto relativamente ad alcuni beni. Il Giudice notifica dunque l'istanza proposta al Procuratore del Fisco il quale ha facoltà di depositare memorie nel termine di dieci giorni (comma 2). A quel punto, il Giudice deve accogliere o rigettare entro trenta giorni (comma 3) con un provvedimento che, ai sensi del quarto comma, sarà passibile di reclamo dinnanzi al Giudice d'Appello.



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

L'**articolo 58-nonies** si occupa del sistema delle impugnazioni delle misure cautelari reali. Similmente a quanto previsto per le misure cautelari personali, è possibile ricorrere direttamente al Giudice delle Appellazioni penali entro trenta giorni dalla loro notificazione o esecuzione (comma 1). La proposizione del reclamo *per saltum* determina, tuttavia, l'inammissibilità della procedura di riesame. Quindi, il responsabile civile, il terzo destinatario della misura ed il Procuratore del Fisco dovranno scegliere (*tertium non datur*) se proporre direttamente reclamo al Giudice delle Appellazioni o attendere l'esito della procedura di riesame. Avverso le ordinanze emesse dal Giudice d'Appello le parti e il terzo destinatario, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, potranno ricorrere dinnanzi al Giudice della Terza Istanza penale per i soli motivi di legittimità.

L'**articolo 58-decies** disciplina l'istituto del sequestro probatorio, il quale viene collocato distintamente dalle altre misure cautelari al capitolo IX del codice di procedura penale. Capitolo che viene modificato con l'articolo 2 della proposta. L'articolo 58-decies non apporta innovazioni sostanziali all'istituto del sequestro probatorio (attualmente oggetto di disciplina dell'articolo 58-bis).

Invece, con l'**articolo 58-undecies** si è previsto che, attesa l'onerosità della *servitus iustitiae* apposta sui beni oggetto di sequestro probatorio, il Giudice debba disporre il tempestivo dissequestro dei beni non appena siano venute meno le esigenze probatorie salvo non si tratti di beni suscettibili di confisca ai sensi dell'articolo 147 del codice penale. In tal caso, però, il decreto che ordina o convalida il sequestro probatorio precisa che il vincolo apposto sui beni costituisce sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 58-sexies.

L'**articolo 58-duodecies** disciplina l'ipotesi in cui per motivi di urgenza e necessità non sia possibile attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria (comma 1). In tal caso sono gli appartenenti delle forze di polizia a provvedere al sequestro del corpo del reato e delle cose appartenenti al reato. Il comma secondo pone, tuttavia, un doppio vincolo sulla procedura: il verbale della polizia deve essere trasmesso entro quarantotto ore al Giudice, il quale procede, accertata l'esistenza dei presupposti, alla convalida del sequestro entro novantasei ore. Se la misura non è convalidata, automaticamente decade.

L'**articolo 58-terdecies** dispone la possibilità di proporre reclamo avverso ai provvedimenti di sequestro probatorio dinnanzi al Giudice



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

d'Appello. Possono impugnare sia il prevenuto, che il terzo proprietario dei beni sequestrati e il Procuratore del Fisco. Il termine per proporre reclamo è stato fissato a trenta giorni (comma 1) dalla notificazione o esecuzione della misura. Tuttavia, i provvedimenti in materia di sequestro probatorio non prevedono la possibilità di riesame. Rimane inalterata, invece, la possibilità di ricorrere in Terza Istanza contro la pronuncia del Giudice d'Appello, mentre cambia il termine per la proposizione del ricorso che viene fissato in trenta giorni.

Gli **articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67** rimangono invariati.

## Capo II

### Particolare tenuità del fatto

#### Articolo 3

La più completa disciplina del regime delle misure cautelari ha indotto a ritenere necessaria l'abrogazione dell'**articolo 145** del codice penale, la quale è disposta con l'articolo 3 della proposta.

#### Articolo 4

L'articolo 4 interviene sul Codice penale introducendo all'**articolo 69-bis** la possibilità per il Giudice Inquirente di disporre l'archiviazione per particolare tenuità del fatto (comma 1) o per il Giudice decidente di disporre di una nuova condizione di non punibilità (comma 3). Il Giudice può comunque applicare l'istituto anche quando è la stessa legge a prevedere la particolare tenuità del danno e del pericolo come circostanza attenuante.

Il primo comma dell'articolo 69-*bis* delinea il campo di applicazione: la possibilità di archiviare per particolare tenuità del fatto opera per i reati per i quali è prevista, senza tener conto delle circostanze, la pena detentiva non superiore nel massimo alla prigionia di secondo grado, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta ad altra pena. Solo in questi casi, il Giudice Inquirente, per le modalità della condotta e per l'esiguità



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

del danno e del pericolo, può disporre l'archiviazione se il fatto è di particolare tenuità e il reato non abbia oggetto comportamenti plurimi, abituali e reiterati.

Il secondo comma meglio specifica il significato della "particolare tenuità del fatto" mediante una definizione *ab contrario* ossia definendo in quali casi il Giudice non può mai rilevare la particolare tenuità. Casi che riguardano i motivi per cui l'autore del reato ha agito, le particolari modalità con cui il reato è stato compiuto o le conseguenze del reato siano state particolarmente gravi.

Per il Giudice decidente, invece, la particolare tenuità del fatto (comma 3) si qualifica come una **causa di esclusione della punibilità in senso stretto**, che *presuppone l'avvenuto accertamento della sussistenza del reato*, ma per il quale si esclude l'opportunità di punire essendo, tali fatti, non meritevoli di pena. Si è inteso in tal modo perseguire obiettivi tanto di economia processuale che di giustizia sostanziale, evitando di sanzionare penalmente condotte che di fatto appaiono di gravità trascurabile.

### Capo III

#### Modifiche alla disciplina dell'appello

#### Articoli 5

Con gli articoli dal 5 al 7, la proposte di riforma è intervenuta sul regime delle impugnazioni ordinarie, implementato e razionalizzato l'apparato degli attuali rimedi giuridici a disposizione delle parti volti a rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice penale, sul presupposto della sua erroneità.

Nonostante le misure proposte siano più ricche, l'attuale impianto codicistico risulta carente, necessitando di un'integrazione, almeno su due principali profili: da un lato, si è valutato come l'articolato del codice di procedura penale non definisca in maniera chiara i casi in cui il Giudice delle appellazioni debba chiedere il rinnovamento dell'istruttoria dibattimentale; d'altro lato, si è rilevata la mancanza di un ulteriore grado di impugnazione, quantomeno di legittimità.



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

In questo contesto, l'**articolo 193** del codice di procedura è stato modificato ampliando il termine entro il quale depositare i motivi di appello. Termine che diviene di sessanta giorni anziché trenta giorni come disposto dall'attuale formulazione del codice. La proposta di estendere l'arco temporale entro cui depositare i motivi di appello si giustifica in ragione della sempre maggiore complessità che determinati procedimenti possono assumere. Complessità che si traduce nella conseguente necessità per la parte appellante di avere a disposizione un lasso di tempo più esteso per redigere le proprie doglianze.

**Art. 5-bis**

Come anticipato, si è reputato fondamentale rivedere il regime della rinnovazione dell'istruttoria in appello, aggiungendo due commi all'**articolo 197** del codice di procedura e modificando, seppur parzialmente, il primo comma. In questo senso, si esclude il riferimento allo svolgimento, in appello, di ulteriori atti in istruttoria.

Il comma terzo, invece, introduce la facoltà del Giudice d'Appello di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di prove nuove. Facoltà vincolata che quest'ultimo può esercitare soltanto nel caso in cui ritiene l'adempimento assolutamente necessario per decidere. Nel caso in cui la prova sia sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado, il Giudice dispone l'assunzione dopo aver compiuto un vaglio di non manifesta superfluità o irrilevanza o che questa sia vietata dalla legge. Nel caso in cui il Procuratore del Fisco proponga appello avverso ad una sentenza di assoluzione per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, se questa è rilevante e decisiva, il Giudice d'Appello può disporre la rinnovazione.

**Articolo 6**

Si propone la sostituzione anche dell'**articolo 198**. In particolare il nuovo articolo provvede a modificare la lettera a) del comma terzo introducendo la possibilità per il Giudice d'appello, qualora accerti l'esistenza di una delle nullità previste all'articolo 229 c.p.p. determinante altresì la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o la nullità della sentenza di



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

primo grado, di rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata tale nullità. In questo modo l'imputato conserva il diritto al doppio grado di giudizio: il procedimento verrà riassunto nella fase in cui si trovava al momento in cui è stato posto in essere l'atto rivelatosi nullo.

#### Capo IV

### Modifiche al giudizio di terza istanza

#### Articolo 7

A completamento della revisione del sistema delle impugnazioni, la proposta estende le attribuzioni in capo al Giudice di Terza Istanza penale, il quale è attualmente chiamato a decidere sui ricorsi in materia cautelare e non conserva alcuna altra competenza nel settore delle impugnazioni. In via generale, si è inteso in tal modo fornire un rimedio a ipotesi pregiudizievoli, in particolare per l'imputato ma anche per le altre parti, che possono verificarsi nel grado di appello e che, allo stato, rimarrebbero senza adeguata tutela, non integrando gli estremi dell'articolo 200 del codice di procedura per la revisione della sentenza.

L'**articolo 199-bis** sancisce, quindi, le nuove attribuzioni del Giudice di Terza Istanza, la cui competenza costituisce un terzo grado di giudizio limitatamente ai casi ivi indicati.

Il primo comma prevede la facoltà per il prevenuto di ricorrere innanzi il Giudice per la Terza Istanza nel caso di *reformatio in pejus* della sentenza di primo grado da parte del Giudice d'Appello, ossia nei casi in cui in appello si sia riformata la sentenza di primo grado di proscioglimento o si sia inflitto all'imputato una pena più grave per specie e quantità. In tal caso, il Giudice per la Terza Istanza, se non dichiara inammissibile o rigetta il ricorso dell'imputato, ha due possibilità: o annulla la sentenza impugnata disponendo il rinvio al Giudice d'Appello per un nuovo giudizio o, se reputa superfluo il rinvio e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, annulla la sentenza impugnata e dispone il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Altro autonomo motivo di ricorribilità in terza istanza è il mancato esame, nel giudizio di appello, di uno o più specifici motivi di appello (comma 2).



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

In tal caso, il Giudice per la Terza Istanza valuta i motivi omessi e decide la causa o confermando la sentenza impugnata o riformandola, adottando i provvedimenti necessari.

Anche la violazione del contraddittorio in appello costituisce autonomo motivo di ricorso in terza istanza. Il Giudice per la terza istanza, in questo caso, se valuta il ricorso fondato, annulla la sentenza impugnata, rinviando al Giudice d'Appello per un nuovo giudizio (comma 3).

La proposta prevede, al quarto comma, un'ultima ipotesi di ricorribilità in terza istanza. Ipotesi che riguarda i casi in cui sia disposta la confisca in assenza di condanna disposta in secondo grado. In questo caso, il vaglio avrà ad oggetto solo la legittimità in fatto e in diritto del dispositivo della sentenza di secondo grado. Il Giudice per la terza istanza potrà, se ritiene fondato il ricorso, può annullare la confisca in tutto o in parte.

## Capo V

### Patteggiamento

#### Articolo 8

Il capo V della proposta introduce l'istituto del patteggiamento. Il codice di procedura, attualmente, non prevede alcun rito negoziale che consenta, in determinati casi, di evitare il dibattimento. L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta offre un'alternativa al prevenuto alla celebrazione del dibattimento, il quale, servendosene, può beneficiare di incentivi come la possibilità di vedere ridotta la sanzione, giungere all'estinzione del reato per cui si è proceduto. Inoltre, la sentenza di applicazione della pena, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 147 del Codice penale (comma 8).

L'istanza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del primo comma dell'**articolo 136-bis**, può essere proposta dal prevenuto o dal



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

procuratore speciale dopo la notifica dell'avvenuto deposito degli atti del processo di cui all'articolo 136.

Nell'istanza è possibile chiedere l'applicazione, nella specie e nella misura indicata nella richiesta, di una pena detentiva e di una pena pecuniaria se previste congiuntamente, diminuite sino a un terzo. Tale richiesta può essere fatta soltanto nei caso in cui la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita per il rito, non supera sei anni. La richiesta (comma 2) deve essere presentata personalmente oppure tramite procuratore speciale con atto sottoscritto e depositato in Cancelleria.

Il comma terzo prevede una condizione d'ammissibilità della richiesta per alcuni reati (371, 372, 373, 374, 374-ter del Codice penale) o comunque per misfatti commessi in danno del patrimonio dello Stato, di enti pubblici, di soggetti partecipati dallo Stato e di soggetti autorizzati che esercitano attività riservate ai sensi dell'Allegato 1, della Legge 17 novembre 2005, n. 165. Infatti, in tali casi, la domanda è ammissibile soltanto a condizione che vi sia stata la restituzione integrale del prezzo e del profitto del reato. In questo caso, lo Stato rinuncia alla prosecuzione del procedimento in dibattimento, abbattendo i costi del processo, assicurandosi che le conseguenze economiche del reato vengano interamente ripagate.

Il deposito della richiesta determina la sospensione del giudizio nei confronti del prevenuto fino al provvedimento che decide sulla stessa (comma 3). Il Giudice Inquirente trasmette immediatamente la richiesta al Procuratore del Fisco che esprime parere (comma 5).

Il rito sammarinese, a carattere inquisitorio seppur con significative finestre di giurisdizione, non vede la presenza di un'accusa nel processo. Per questo motivo, come si è avuto modo di argomentare, il patteggiamento non potrebbe essere proposto dall'organo d'accusa - mancando, in concreto, la figura dell'accusatore - ma su richiesta dello stesso imputato. Tuttavia, il Procuratore del Fisco, quale garante della legalità del procedimento, è chiamato ad esprimersi, entro cinque giorni, con un parere che, se negativo, risulterà vincolante per il Giudice tanto da determinare l'inammissibilità della richiesta del Giudice Inquirente. Lungi dall'aver carattere di arbitrarietà, il parere del Procuratore del Fisco dovrà essere dettagliatamente motivato (comma 13).

Nel caso di parere favorevole del Procuratore del Fisco, il Giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

comparazione delle circostanze prospettata dal richiedente, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione (comma 6). L'istituto del patteggiamento è perciò subordinato ad un accertamento di responsabilità del prevenuto, tanto che la sentenza con cui questo viene disposto ha valore di sentenza di condanna (comma 9), salvo diverse disposizioni di legge, ma non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi. La valutazione del Procuratore del Fisco, ad ogni modo, rimane subordinata ad un accertamento della responsabilità penale del prevenuto. Infatti, non può essere accettato il patteggiamento se il Giudice ritiene che debba essere pronunciata sentenza di accoglimento perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, l'imputato non lo ha commesso o manca una condizione di procedibilità. Nel caso la richiesta di patteggiamento riguardi un procedimento per il quale è costituita parte civile, il giudice non deciderà sulla relativa domanda. Nonostante questo, salvo ricorrano giusti motivi per compensazione delle spese totale o parziale, l'imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute da quest'ultima. Lo stesso comma specifica, inoltre, come la pronuncia della sentenza di applicazione della pena nei confronti di un imputato non costituisca ragione di incompatibilità nei giudizi a carico dei coimputati.

Il comma settimo prevede che la parte, nel formulare la richiesta, possa subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, se il Giudice ritiene che non vi siano i presupposti per la condizionale, allora rigetta la richiesta.

Ai sensi del comma decimo, è possibile per il condannato con sentenza che dispone patteggiamento giungere all'estinzione di ogni effetto penale. Nel caso fosse stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Tuttavia, l'estinzione del reato è possibile soltanto a determinate condizioni: deve essere stata irrogata – ad esito del patteggiamento – una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria; nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un misfatto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non deve commettere un misfatto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

Come anticipato, l'applicazione della pena su richiesta opera soltanto nel caso in cui il parere del Procuratore del Fisco, specificatamente motivato, è favorevole. Tuttavia, nel caso di parere negativo del Procuratore del Fisco e di inammissibilità della richiesta da parte del Giudice Inquirente, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta. Il comma undicesimo, quindi, offre un'altra possibilità all'imputato e al tempo stesso si stempera il carattere inderogabile e definitivo del parere del Procuratore del Fisco. Infatti, il Giudice, se ritiene l'istanza fondata e sentito nuovamente il Procuratore del Fisco ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza di applicazione della pena.

Il comma dodicesimo prevede, invece, in ottica rimediale, la possibilità di proporre appello avverso alla sentenza di applicazione della pena soltanto per circoscritti e tassativi motivi. Potrà proporsi appello, infatti, soltanto per motivi attinenti all'espressione della sua volontà, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

## Capo VI

### Modifiche alla Legge 17 giugno 2008 n. 93

#### Articolo 9

Gli interventi agli articoli 9, 10, 11 e 11-*bis* sono finalizzati a rivedere e a rendere effettivi gli istituti previsti dalla legge 17 giugno 2008 n. 93 ("Norme sulla procedura penale e sul segreto istruttorio nel processo penale").

La riflessione sulla cd. legge "sul giusto processo" era necessitata. La normativa, infatti, già dalle prime applicazioni ha presentato evidenti limiti; limiti che si rinvergono nella concreta prassi giudiziaria, che ne ha in più parti, rilevando l'incompiutezza della disciplina, disapplicato i disposti. Dunque, l'intervento si è tradotto nell'elaborazione di una proposta che si auspica tesa a rendere più solida la disciplina della suddetta legge, al fine di consentirne la concreta applicazione e sanzionare, in maniera effettiva, la violazione dei relativi disposti.



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

La proposta, infine, mira a conferire una solida tutela al diritto di difesa del prevenuto e, più in generale, garantire ulteriormente il rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle parti costituite.

L'**articolo 3** della legge n. 93/2008 è stato interamente sostituito. Rispetto alla vigente versione della legge, infatti, l'articolo 3 presenta una diversa formulazione del primo comma, per la quale viene eliminato il riferimento dell'inciso alla "attività istruttoria in generale, e quella relativa alla raccolta e alla formazione delle prove in particolare" facendosi, invece, più correttamente un generale riferimento alla "attività istruttoria".

La proposta include un intervento sul primo periodo del comma secondo dello stesso articolo per il quale si espunge il riferimento al fatto che il prevenuto debba essere "legalmente assistito" per compiere gli atti di cui a detto comma. Lo stesso comma è poi integrato ponendo in capo al Giudice l'obbligo di dare preavviso in tempo utile del compimento di incumbenti istruttori, al fine di garantire l'effettiva partecipazione del prevenuto e del Procuratore del Fisco. E' minimo e meramente letterale, ma migliorativo, l'intervento al comma terzo, per il quale si espunge, al secondo periodo, la parola "condotte" riferito alla riservatezza delle indagini.

I commi 4 e 5 vengono riproposti come precedentemente trattati dalla legge n. 93/2008. Significativa è, invece, l'innovazione di cui al sesto comma che viene aggiunto all'attuale disciplina dell'articolo 3. Il sesto comma sancisce la nullità degli atti istruttori adottati dall'Inquirente senza che lo stesso abbia consentito al prevenuto, al Procuratore del Fisco o alla parte lesa ritualmente costituita di assistere e partecipare alla loro assunzione, salva l'ipotesi della segretezza degli atti e dell'acquisizione di documentazione. La nullità riguarda, perciò, non soltanto l'atto posto in essere in violazione della disposizione, ma anche di tutti gli eventuali atti successivi che da esso dipendono, nonché delle prove assunte in funzione degli stessi.

La proposta traccia, quindi, l'*iter* utile a sollevare eventuali nullità degli atti istruttori. La nullità deve essere rilevata, oltreché d'ufficio, dal Procuratore del Fisco o dalla parte lesa ritualmente costituita. Il termine per provvedervi è, tuttavia, limitato: l'eccezione dovrà essere svolta non oltre l'apertura dell'istruttoria dibattimentale. Di converso, viene sanata definitivamente la nullità se la parte rinuncia espressamente ad eccepirla. Alla rilevata nullità, sono precisi gli obblighi posti in capo al Giudice



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

Inquirente: dovrà rinnovare l'atto nullo, nonché gli eventuali successivi a cui la nullità si estende, nel più breve tempo possibile e curando che essi vengano rinnovati nel rigido rispetto delle norme poste a tutela del diritto di difesa.

### Articolo 10

Anche l'**articolo** 4 della legge n. 93/2008, in riferimento all'istituto della comunicazione giudiziaria, è stato oggetto di revisione. La sostituzione di detto articolo, con conseguente rafforzamento dell'istituto posto a garanzia del diritto di difesa dell'indagato, ha comportato un cambio di prospettiva importante. L'attuale previsione di legge prevede, infatti, che la comunicazione giudiziaria debba essere eseguita dal Giudice Inquirente entro trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato o dalle sue successive integrazioni. La proposta concepisce, invece, la comunicazione giudiziaria come un atto recettizio a tutela dell'indagato. Per questo motivo, si prevedrà che la comunicazione giudiziaria venga ricevuta dal prevenuto e dal procuratore del Fisco entro il termine di novanta giorni. Considerato che la proposta richiede non soltanto che debba effettuarsi la comunicazione, ma anche che la comunicazione sia ricevuta, si è valutato opportuno allungare, come indicato, l'arco temporale necessario.

Coerentemente con quanto disposto al comma primo, il secondo comma si assicura che la comunicazione venga ricevuta e che valga, per questa, la massima riservatezza (comma 2).

Il terzo comma disciplina le modalità di effettuazione della comunicazione giudiziaria nel caso in cui il prevenuto sia residente all'estero. In questo caso, il Giudice può prevedere, oltreché con le modalità di comunicazione di cui al precedente comma, anche che venga svolta la notifica al destinatario tramite assistenza giudiziaria internazionale. In tale ipotesi, la proposta prevede che la comunicazione giudiziaria possa ritenersi validamente consegnata anche qualora l'inoltro abbia esito negativo.

Non è tuttavia necessario procedere, per ragioni di economia processuale, con comunicazione giudiziaria qualora sia stato precedentemente adottato un provvedimento cautelare, adottato nei termini della comunicazione giudiziaria, che espone compiutamente al prevenuto gli elementi di fatto di diritto relativi al reato per cui si sta procedendo (comma 4). In questo



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

caso vale dunque la presunzione che il prevenuto sia perfettamente a conoscenza degli addebiti a lui rivolti.

Il comma quinto disciplina il caso in cui non risulti in atti la residenza attuale del prevenuto o altro luogo in cui la comunicazione possa essere inviata. In tal caso, sarà l'Inquirente a disporre, con l'attività della polizia giudiziaria, gli accertamenti necessari ad individuare il luogo di residenza attuale del prevenuto o contestualmente provvedere alla notifica della comunicazione al difensore d'ufficio.

La proposta definisce, inoltre, il caso in cui il prevenuto debba intendersi irreperibile, ossia quando tutte le ricerche volte ad ottenere informazioni circa la sua attuale residenza o domicilio abbiano conseguito esito negativo. Le modalità di ricerca del prevenuto sono, peraltro, indicate dallo stesso articolo e graduate in quattro ipotesi (comma 6).

La dichiarazione di irreperibilità ha effetti sospensivi dell'istruttoria nei confronti del prevenuto (comma 7), almeno fintanto che non emergono elementi atti a identificare il domicilio, la residenza del prevenuto o comunque il luogo in cui possa essere validamente effettuata la comunicazione giudiziaria (comma 8). In questo caso il Giudice dovrà effettuare la comunicazione giudiziaria entro 30 giorni dal deposito della documentazione recante i dati anagrafici sino ad allora sconosciuti.

Il comma nono dispone che, fintantoché non pervenga in atti l'esito positivo della trasmissione, è precluso all'Inquirente lo svolgimento di atti istruttori differenti dalle mere acquisizioni documentali e dall'assunzione di prove urgenti, a pena di nullità degli atti processuali e di inutilizzabilità delle prove frattanto acquisite.

A sostanziale completamento del regime della comunicazione giudiziaria provvedono gli ultimi due commi dell'articolo. Il comma decimo, in particolare, sanziona il mancato invio della comunicazione giudiziaria nei termini di cui al primo e all'ottavo comma e nel rispetto delle forme di cui si è detto, con la nullità degli atti successivi. Tale nullità dovrà essere eccepita dal Procuratore del Fisco, dalle parti private costituite o dal Giudice, d'ufficio. Il termine per rilevare il vizio è quello di intervenire non oltre l'apertura dell'istruttoria dibattimentale. Per economia processuale, qualora il prevenuto si sia ugualmente costituito nel fascicolo o il prevenuto abbia rinunciato ad eccepirlo, la nullità viene sanata. Parimenti, le prove eventualmente assunte oltre i termini di cui al primo e all'ottavo



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

comma, nonché prima dell'avvenuta ricezione della comunicazione giudiziaria, sono inutilizzabili ai fini del relativo giudizio. Tuttavia, l'esigenza a che l'indagine si svolga efficacemente è comunque garantita dal fatto che le emergenze documentali e le prove, per le quali la natura delle stesse o le circostanze in concreto fanno sì che il differimento degli incombenti determini la futura impossibilità o l'inefficacia dell'attività istruttoria, possono essere comunque raccolte.

Accertata la nullità (comma 11), in coerenza con quanto previsto all'articolo 3 sul regime delle nullità, il Giudice Inquirente dovrà inviare la comunicazione giudiziaria conformemente a quanto previsto dalla legge nel più breve tempo possibile e comunque non oltre novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato, se tale termine non è ancora decorso, rinnovando gli atti colpiti da nullità.

### Articolo 11

Si è ritenuto fondamentale rivedere il regime della segretezza temporanea dell'istruttoria o degli atti istruttori, considerato il concreto pericolo che una prassi giudiziaria distorta possa abusare di tale strumento fortemente comprimendo, se non nullificando, il diritto alla difesa del prevenuto.

Per questo motivo sono state apportate due sostanziali modifiche al **comma terzo dell'articolo 5** della legge n. 93/2008, il quale comma è stato sostituito.

Da una parte, la proposta parametrava l'estensione del regime di segretezza degli atti sulla base alla durata delle indagini ed in particolare fino a 2/3 del termine previsto per la conclusione dell'attività istruttoria. La soluzione introdotta è apparsa quella maggiormente rispondente alle concrete esigenze investigative, atteso che indagini di particolare complessità potrebbero protrarsi per un periodo particolarmente esteso, ben potendo soli sei mesi di segretezza risultare insufficienti all'acquisizione di un apparato probatorio adeguato.

A bilanciamento della scelta di rendere elastico il termine di segretezza, si è prevista, a tutela del prevenuto, una volta spirato il termine massimo consentito dalla legge, l'automatica desegretezza degli atti, senza che questa venga subordinata ad alcun provvedimento dell'Inquirente o ad un'autorizzazione di quest'ultimo. Tale adempimento sarà svolto a cura del



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

Cancelliere Penale, il quale metterà il fascicolo processuale a disposizione delle parti che ne potranno estrarre copia.

**Articolo 11-bis**

L'articolo 11-bis sostituisce il **quinto comma dell'articolo 5** della legge n. 93/2008, prescrivendo che qualora il Giudice Inquirente richieda assistenza giudiziaria ad un'Autorità estera in regime di segretezza, questa si protrae, in deroga al termine di cui al terzo comma, limitatamente alla richiesta ed agli atti trasmessi ad evasione della stessa, non oltre il termine di trenta giorni dall'evasione.

**Articolo 12**

L'esigenza di assicurare la speditezza dei procedimenti penali, in conformità con quanto sancito all'articolo 15 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, ha portato a riflettere sull'attuale formulazione dell'articolo 6 della legge n. 93/2008. Una riflessione obbligata, per alcuni aspetti, a seguito della Sentenza 20 novembre 2019 n. 12 del Collegio Garante della costituzionalità delle norme, il quale, intervenendo con un pronuncia additiva, ha sancito l'inutilizzabilità delle prove assunte dopo la decorrenza del termine massimo ivi previsto per la durata delle indagini. Si è quindi inteso prendere in esame l'attuale disciplina, prevedendo delle integrazioni che si rendono, oggi, di fondamentale importanza per il buon e veloce andamento dei procedimenti (comma 1).

Si propone l'intera sostituzione dell'articolo 6 della legge n. 93/2008 ed in particolare il comma secondo viene previsto un termine perentorio entro il quale il Giudice Inquirente dovrà provvedere alla pubblicazione del processo o alla sua archiviazione. Termine che non è stato in maniera fissa, ma graduato a seconda della pena inflitta per il reato per cui si procede. In questo modo, la prescrizione processuale varierà a seconda del grado di prigionia previsto per il reato perseguito o per il reato più grave fra quelli perseguiti (comma 3). Si è poi puntualizzato che non si terrà conto degli aumenti o delle diminuzioni derivanti da eventuali circostanze. Parimenti, si ritiene si sia resa più agevole e immediata la determinazione della prescrizione processuale attraverso l'indicazione



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

diretta di un determinato numero di mesi entro il quale il Giudice dovrà provvedere.

Il comma quarto affronta il caso per il quale dall'indagine emergano condotte integranti ulteriori reati, non evincibili dall'atto che originava l'apertura del fascicolo, oppure emergano ulteriori soggetti a carico dei quali iscrivere gli illeciti penali già perseguiti. In questi casi il termine per la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere dalla data in cui risultano depositati elementi istruttori che giustificano l'aggiornamento del fascicolo. L'interruzione, in questi casi, è giustificata dalla possibile esigenza per l'Inquirente di far fronte a nuovi incombeni istruttori e ad una nuova complessità dell'attività d'indagine. Nello stesso senso va anche la previsione per la quale se per il reato emerso nel corso delle indagini è prevista una pena più grave di quella contemplata per i reati già iscritti, si applica all'intero fascicolo il termine di prescrizione processuale previsto per il reato punito più severamente.

Il comma quinto distingue in maniera netta tra la prescrizione processuale del procedimento a carico di soggetti determinati e quello a carico di ignoti. Infatti, il termine istruttorio decorre, in quest'ultimo caso, dal giorno dell'iscrizione nel registro della notizia di reato con la indicazione del titolo del reato. Nel caso in cui non sia individuato l'indiziato, il termine si interrompe e ricomincia a decorrere dall'iscrizione nominativa del nome del prevenuto. Anche il fascicolo a carico di ignoti si prescrive secondo i periodi indicati nel comma secondo, tuttavia, si fa salva la possibilità di riaprire le indagini qualora emergano nuove prove.

Il comma sesto si occupa di individuare in maniera tassativa, escluso il periodo di ferie giudiziarie, i casi in cui il termine istruttorio si interrompe, delineando sette ipotesi.

Considerata la perentorietà del termine entro il quale il Giudice Inquirente deve procedere alla chiusura dell'istruttoria, il comma settimo prescrive come gli atti compiuti dopo la scadenza del termine non siano utilizzabili in giudizio come prove a carico dell'imputato.

La proposta ha disciplinato anche casi in cui per la particolare complessità o per oggettiva impossibilità, l'istruttoria non possa essere compiuta nel termine di cui al secondo comma. Si è ritenuto di dover tener conto dell'esigenza di elasticità del termine entro il quale l'Inquirente dovrà adempiere al completamento dell'indagine; al tempo stesso, sarà onere



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

del Giudice Inquirente attivarsi al fine di non incorrere nella scadenza del termine per l'istruttoria. Così si è previsto che il Giudice Inquirente, nei casi di cui sopra, possa chiedere la proroga del termine istruttorio al Magistrato Dirigente, ma soltanto prima che il termine stesso sia spirato. Il Magistrato Dirigente, avvisate le parti private e il Procuratore del Fisco, in caso di accoglimento della domanda, valutata l'attività svolta e da svolgersi, assegna all'Inquirente un termine supplementare per svolgere l'attività d'indagine. Termine che non potrà superare i quattro mesi.

Invece, nel caso in cui il Magistrato Dirigente ritenga di non accogliere l'istanza dell'Inquirente o ritenga che il termine sia già spirato restituisce gli atti al Giudice Inquirente perché provveda all'archiviazione o al decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale. Il provvedimento con cui il Magistrato Dirigente definisce la proroga del termine istruttorio non è impugnabile né diversamente sindacabile.

Qualora il termine per l'istruttoria sia scaduto senza che l'Inquirente abbia fatto istanza di proroga né abbia definito o con un'archiviazione o con un decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale il procedimento in istruttoria, allora il Magistrato Dirigente, anche su istanza di parte, può ordinare al Giudice Inquirente di emanare il decreto di archiviazione o il decreto di fissazione dell'udienza. Qualora il Giudice Inquirente rimanga inerte, potrà assegnare il fascicolo ad un altro Inquirente.

Il comma undicesimo pone, invece, un generale obbligo di informativa in capo al Magistrato Dirigente nei confronti del Consiglio Giudiziario del ritardo accertato e dei provvedimenti adottati.

A chiusura, il comma dodicesimo individua le conseguenze, in capo al Giudice Inquirente, dell'inosservanza dei termini istruttori. La proposta sancisce, infatti, come tale inosservanza possa dar luogo a responsabilità disciplinare o responsabilità civile del magistrato, qualora ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla Legge costituzionale. Se compiuti con il solo fine di posticipare l'estinzione del termine istruttorio, anche il grave ritardo nell'iscrizione nominativa, l'attribuzione al fatto di una qualificazione giuridica palesemente erronea e l'avvio o il mantenimento di una procedura rogatoria manifestamente superflua, possono costituire illecito disciplinare. Si è inteso dare una maggiore effettività al principio di speditezza dei procedimenti, tanto che l'articolo 6 nella sua interezza, considerato anche il contenuto del comma dodicesimo, fornisce un solido apparato procedurale al fine di meglio consentire un rapido espletamento



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

dell'attività istruttoria e, a completamento, sanziona l'attività del Giudice Inquirente qualora questa si orienti all'inosservanza delle disposizioni sul punto; inosservanza che si traduce, immediatamente, in una forte lesione dei diritti dell'imputato.

**Articolo 12-bis**

L'**articolo 179-bis** propone, pur nella sua brevità, un enunciato di fondamentale portata garantista all'interno del procedimento che sancisce una netta reazione dell'ordinamento di fronte alle cosiddette "prove illegittime" ossia quelle che sono state assunte e acquisite in violazione della legge processuale.

Per la violazione dei divieti imposti dalla legge nella raccolta delle prove, la proposta individua la categoria dell'inutilizzabilità, intesa sia come vizio che come sanzione processuale.

**Art. 13**

Anche la disciplina dell'archiviazione necessitava di un intervento nell'ottica di garantire una maggiore celerità della chiusura dell'istruttoria.

La modifica dell'**articolo 135** del codice di procedura prevede non soltanto alcuni aggiustamenti letterali utili a rendere più consona la formulazione del codice di procedura penale, che risente, inevitabilmente, della antica formulazione, ma anche di nuove scelte sostanziali. In particolare, come previsto al primo comma, viene eliminata la necessità per il Giudice Inquirente di chiedere un parere all'archiviazione del procedimento. Il secondo comma, invece, specifica quali sono i soggetti a cui disporre la notifica del decreto che ordina il passaggio degli atti in archivio, ossia il prevenuto, il Procuratore del Fisco, la parte lesa, la parte civile costituita, il querelante e il denunziante. Il provvedimento di archiviazione viene inoltre comunicato al Magistrato Dirigente.

Rimane ferma la possibilità di ricorrere contro il decreto da parte dei soggetti notificati (comma 3). Nel caso di accoglimento del ricorso (comma 4) viene riaperta l'istruttoria da parte del Giudice d'Appello che manda al Magistrato Dirigente per la riassegnazione del fascicolo. Lo



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

stesso quarto comma prevede, innovando l'attuale formulazione del codice di rito, la facoltà del Magistrato Dirigente di aumentare il termine residuo necessario al completamento dell'istruttoria, previa valutazione dell'attività istruttoria svolta e da svolgersi, e comunque sempre nei termini previsti all'articolo 6 comma 8.

L'ultimo comma prevede, infine, dopo l'archiviazione della notizia di reato, che se sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prove che sole o unitamente a quelle già acquisite possono determinare il rinvio a giudizio dell'imputato, il Giudice Inquirente può, sentito il parere del procuratore del Fisco, disporre la riapertura dell'istruttoria.

## Capo VII

### Modifiche all'istituto del decreto penale

#### Articolo 14

E' stato modificato l'art. 2 della legge 31 marzo 2014, n. 42 ("Riforma dell'istituto del decreto penale") estendendo il perimetro dei casi in cui il Giudice Inquirente può adottare il decreto penale di condanna. In particolare, l'utilizzo dell'istituto è consentito anche nelle ipotesi in cui le condotte contestate risultino punibili con la pena della prigionia e/o dell'arresto di primo grado, sole o congiunte a pene pecuniarie o interdittive. Ciò non solo qualora vi siano i presupposti per la sospensione condizionale della pena, ma anche nel caso in cui risulti applicabile, nella fattispecie concreta, l'arresto o la prigionia in misura non superiore a tre mesi, sole o congiunte con altra pena non detentiva. Il primo comma dell'articolo 2 traccia un perimetro maggiore entro cui il Giudice Inquirente può avvalersi dello strumento del decreto penale, il che consente di pervenire celermente alla definizione di fattispecie penale di minore gravità. L'utilizzo dell'istituto, quindi, ha anche una ricaduta positiva in termini di deflazione dei procedimenti in dibattimento.

Essendo riservato a reati di gravità modesta, il decreto penale non si applica, infatti, ai reati previsti dagli artt. 155 e 164 del codice penale indipendentemente dalla pena applicata e nei casi in cui risulti necessità di applicare una misura di sicurezza (comma 3).



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

In considerazione del fatto che, secondo questo criterio, le fattispecie suscettibili di essere definite con l'adozione del decreto penale di condanna rimarrebbero comunque limitate a condotte che procurano un allarme sociale relativamente contenuto, è stata contemplata la possibilità di convertire le pene detentive in multa secondo un tasso di conversione fisso, pari a 75 euro per ogni giorno di prigionia (comma 2). E' rimessa comunque la facoltà, in capo al Giudice dell'Esecuzione, avendo riguardo alle condizioni economiche del condannato, di concedere il pagamento rateale della somma, comunque entro un quinquennio.

Il quarto comma prevede, inoltre, che il Giudice possa applicare sanzioni pecuniarie amministrative nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, abbia accertato la connessione fra i reati perseguiti e una o più violazioni amministrative.

Qualora vi sia costituzione di parte civile, il Giudice, pur pronunciandosi sulle spese sostenute dalla parte civile, non decide sulla relativa domanda che è rimessa alla sede civile (comma 5).

**Art. 15**

Si è modificato anche l'articolo 3 della legge 31 marzo 2014, n. 42 prevedendosi, tra i contenuti del decreto penale, l'indicazione, nel caso di applicazione della pena detentiva, del numero di giorni di prigionia applicati nella fattispecie, dell'importo giornaliero attribuito a ciascuno di essi e l'ammontare complessivo della pena pecuniaria disposta in sostituzione.

Si è poi previsto che il Giudice debba disporre anche in merito alla concessione di una eventuale sospensione condizionale della pena e sulla concessione di ulteriori benefici, oltreché statuire sulle spese processuali sostenute dalla parte civile se costituita.

**Art. 16**

L'**articolo 16** sostituisce l'articolo 4 legge 31 marzo 2014 n. 42. La sostituzione ha come effetto quello di prevedere che il decreto penale



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

disposto dal Giudice Inquirente sia notificato anche alla parte civile, la quale è quindi legittimata a proporre opposizione.

**Art. 17**

L'**articolo 17** prevede, infine, una norma di coordinamento con la modifica dell'art. 94 del codice penale, determinando il medesimo tasso di conversione previsto sopra nel caso di multa non pagata e sua conversione con la pena detentiva.

**Capo IX**

**Modifiche alla disciplina della testimonianza**

**Art. 18**

Con gli articoli 18, 19 e 20 è stata modificata la disciplina della testimonianza. La proposta sul punto prevede una revisione dei soggetti che non possono essere esaminati, salvo in casi particolari (§ art. 18), l'introduzione dell'istituto della testimonianza assistita (§ art. 19 e art. 98-ter) e dell'obbligo del testimone di presentarsi dinnanzi al Giudice nel caso non vi sia legittimo impedimento (§ art. 98-bis). Viene inoltre proposto un generale potenziamento delle garanzie *ex ante* e *ex post* del testimone che viene chiamato ad escussione.

Con l'articolo 18, si è sostituito l'**articolo 96** del codice di procedura penale. L'innovazione della proposta si suddivide in due distinti interventi. Da un lato, al primo comma, si è introdotto il divieto di esaminare, oltreché gli ascendenti, i discendenti e il coniuge dell'imputato anche il convivente di fatto. Dall'altro, al comma secondo, si è introdotta la possibilità di provvedere all'escussione delle figure di cui al comma precedente quando è lo stesso imputato a richiederne l'escussione. L'istanza con cui si domanda di procedere all'esame dovrà però essere specificatamente motivata e tale da indicare nel dettaglio i fatti in relazione ai quali si intende procedere all'assunzione. Sarà poi il Giudice, al quale l'istanza è rivolta, ad avvalersi del proprio potere valutativo ed ammettere o meno l'esame del testimone quando ritenga tale



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

testimonianza rilevante. L'esigenza di prevedere la testimonianza del testimone appartenente all'ambito familiare dell'imputato sopravviene, soprattutto, nel corso di procedimenti per reati commessi nell'ambito familiare ove, spesso, solo tali soggetti, e non altri, sono informati sui fatti. La tutela del rapporto familiare è comunque salvaguardata e dal severo vaglio che deve condurre l'Inquirente nel ritenere, con ordinanza, rilevante tale testimonianza e dal fatto che al familiare è dato espresso avviso, a cura del Giudice, della facoltà di non rispondere e graverà su questi l'impegno di dire la verità, di cui all'articolo 97 del Codice.

**Art. 19**

L'articolo 19 ha introdotto l'**articolo 97-bis**, a cui è riservata la disciplina del caso in cui si chiami a testimoniare l'imputato in un procedimento connesso o in un reato collegato quando nei suoi confronti il procedimento sia stato già definito con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. La testimonianza è ammessa dal Giudice con ordinanza motivata (comma 4).

L'introduzione espressa della testimonianza assistita si conforma, in parte, ad una prassi giudiziaria già avviata per la quale la testimonianza dei soggetti ora indicati al comma primo sono, spesso, escussi con la garanzia dell'assistenza del difensore di fiducia ed in mancanza del difensore d'ufficio. La proposta recepisce quindi un virtuoso orientamento, potenziando l'attuale prassi non soltanto codificandola, ma arricchendola di garanzie forti. Dunque, al comma secondo, si prevede che il testimone assistito non possa essere obbligato a deporre su fatti per cui è stato giudicato o che concernono la propria responsabilità per il reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. Ciò in concreta attuazione del divieto di auto incriminazione.

Il comma terzo ammette, inoltre, l'escussione di tali soggetti anche quando non sia intervenuta la definizione del procedimento che li riguarda. Tuttavia, in tal caso, è robusta la garanzia che la proposta introduce: prima dell'esame e dopo la dichiarazione delle generalità, spetta al Giudice avvertire il teste della possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere e di farsi assistere da un difensore che, in mancanza, viene nominato d'ufficio.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, located on the right side of the page.



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

Il quinto ed il sesto comma stabiliscono, invece, i casi in cui il testimone può considerarsi connesso o collegato.

Il settimo e l'ottavo comma contribuiscono a incrementare l'apparato delle garanzie *ex post* che toccano l'istituto della testimonianza, ponendo tre limiti al potere valutativo del Giudice. In particolare, la proposta dispone che le dichiarazioni del testimone debbano essere valutate assieme con altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (comma 7). Si stabilisce, inoltre, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del testimone assistito acquisite in violazione delle disposizioni di cui all'articolo. Infine, si stabilisce che, in ogni caso, le dichiarazioni rese al primo e al terzo comma non potranno essere utilizzate in alcun giudizio contro la persona che le ha rese (comma 8).

**Art. 20**

L'articolo 20 ha introdotto l'**articolo 98-bis** del codice di procedura penale, con il quale si prevede l'accompagnamento coattivo del testimone che si rifiuta di presentarsi dinanzi all'autorità giudiziaria. Soltanto nei casi in cui il testimone non abbia adottato un legittimo impedimento, il Giudice potrà dare mandato alla polizia giudiziaria di rintracciare l'interessato per condurlo all'incombente alla presenza del Giudice. Anche in questo caso, il potere dell'autorità trova un limite espresso, ossia quello di non poter trattenere il testimone oltre il tempo necessario al compimento dell'atto.

**Art. 21**

Con l'articolo 21 si è introdotto l'**articolo 98-ter**, si è previsto che qualora venga richiesto al testimone di deporre su circostanze non solo conosciute e/o assistite, ma a cui ha partecipato, quest'ultimo possa avvalersi dell'assistenza di un difensore abilitato, purché ciò non pregiudichi la tempestività ed efficacia degli incombenti.

Al comma secondo, di conseguenza, viene disposto che qualora il difensore di fiducia non sia prontamente reperibile, si assicura la partecipazione di un difensore d'ufficio. Rimane comunque fermo il dovere



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

del testimone di rispondere alle domande poste dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di polizia.

**Art. 22**

L'articolo 22 dispone una significativa innovazione, proposta è volta a far sì che la riforma del processo penale non si cristallizzi in un unico intervento del legislatore, ma si pongano le basi per il monitoraggio delle prassi applicative e delle innovazioni apportate, in modo da verificarne la concreta efficacia. A questo proposito, si propone l'istituzione di un Osservatorio che rediga annualmente una relazione, da trasmettersi al Segretario di Stato per la Giustizia, recante eventuali proposte di modifica legislativa, che aiutino a mantenere nel tempo l'attualità delle previsioni del codice e a migliorare, laddove necessario, le previsioni introdotte.

**Art. 23**

L'articolo 23 impegna il Congresso di Stato alla redazione, attraverso gli uffici di competenza, di un testo unico di ricognizione e di coordinamento delle disposizioni in materia di rito penale, affinché l'impegno di riforma della procedura penale trovi un concreto riscontro in un'opera di sistematizzazione della normativa.

**Art. 24**

L'articolo 24 sancisce l'entrata in vigore.

**Il Segretario di Stato per  
la Giustizia e la Famiglia**

Massimo Andrea Ugolini